

Statuto

DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

XX

TITOLO I

Disposizioni generali

ART.1

Denominazione-sede-durata

E' costituita una Associazione di categoria denominata

“Comunico Italiano Associazione Imprese Emilia Romagna”.

L'Associazione nasce dalla volontà delle due associazioni “Associazione Poligrafici Modenesi” di Modena e “Associazione Arti Grafiche di Bologna” di proseguire nelle attività finalizzate allo sviluppo del settore delle arti grafiche vincolando il patrimonio di esperienze, conoscenze e relazioni raccolte in quarantacinque anni di vita associativa

Essa ha sede in Bologna, Via Bassanelli 9/11, ma può istituire dipendenze o sedi secondarie in altre città della Regione Emilia Romagna, dell'intero territorio nazionale e dei paesi dell'unione Europea. La durata dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art.20, è illimitata

ART. 2

Statuto e regolamento

L' Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali, di quelle della Regione Emilia Romagna e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento interno, se proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione, all'attività ed all'operatività corrente dell'Associazione

ART.3

Scopo e finalità

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, può aderire ad altre associazioni ed enti quando ciò sia ritenuto utile al conseguimento dello scopo istituzionale.

Costituisce scopo principale dell'Associazione la promozione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla crescita economica complessiva e di immagine del settore delle arti grafiche e comunicazione in generale (d'ora in avanti : il settore) ed al miglioramento di tutte le variabili strategiche che possano determinare condizioni di espansione del settore stesso.

L'associazione, in rapporto allo scopo istituzionale, si pone le seguenti finalità:

1. sviluppare ricerche e studi, anche in partnership con altri organismi, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese del settore, con particolare attenzione alle esigenze diffuse sul territorio della Regione Emilia Romagna;
2. promuovere la sensibilizzazione dei giovani verso le imprese del settore allo scopo di formare nuove risorse capaci di proseguire e di accrescere l'arte della grafica nel rispetto della tradizione;
3. organizzare corsi di addestramento, corsi di formazione, master o corsi di laurea in discipline attinenti lo sviluppo, l'occupazione e l'immagine del settore;
4. realizzare accordi o joint-venture con soggetti di interesse per l'associazione. Tra le possibili joint-venture particolare rilievo sarà conferito a quelle legate allo sviluppo comune e/o al finanziamento di progetti con le Università , alle scuole di formazione e professionali del territorio per attività legate a studi su tematiche specifiche e di particolare interesse culturale e l'implementazione di progetti di sviluppo economico, occupazionale e sociale;

5. creare una rete relazionale che possa mettere in contatto le varie componenti necessarie allo sviluppo del settore e del territorio;
6. creare rapporti di collaborazione tra enti pubblici, locali e nazionali e strutture private, non escluse le imprese, per la gestione di attività di sviluppo sul territorio e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, generando sinergie benefiche per entrambi.
7. creare e diffondere un marchio identificativo dell'Associazione, del settore e delle relative politiche di eccellenza e qualità
8. collaborare con organi di sviluppo internazionale per favorire contatti tra le imprese della nostra regione ed altre nazioni della Comunità Europea e non, allo scopo di creare le condizioni necessarie per cogliere opportunità di crescita all'estero. In tale ambito potranno essere messe in atto anche azioni per la realizzazione di fiere, esposizioni o workshop all'estero in collaborazione con enti statali e comunitari all'uopo preposti.
9. organizzare convegni, incontri, work-shop, esposizioni e fiere con l'obiettivo di promuovere il settore, anche in collaborazione con altre entità;
10. pubblicare, sulle tematiche di interesse, ricerche e testi di approfondimento redatti da tecnici ed esperti.
11. favorire lo scambio fra gli associati di informazioni utili per l'aggiornamento tecnico, organizzativo e amministrativo delle aziende;
12. diffondere la consulenza di organi qualificati in materia di attrezzature grafiche e macchine per la stampa;
13. favorire i rapporti degli associati con gli enti pubblici, prestando a tal fine, la propria assistenza;

TITOLO II Associati

ART. 4 Ammissione

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, giuridiche, le società di persone, le associazioni e le fondazioni italiane o straniere, che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità previste nel presente statuto, impegnandosi a realizzarle.

Le società, le associazioni, le fondazioni e le persone giuridiche designeranno, al proprio interno, un referente stabile per i rapporti con l'associazione.

Sono associati e considerati soci dell'associazione a tutti gli effetti:

- A. soci di merito
- B. soci ordinari
- C. soci onorari

A. Soci di merito

Sono definiti soci di merito coloro che, distintisi per l'apporto in favore dell'Associazione e del settore in generale, ne ottengano e ne accettino l'investitura dal Consiglio Direttivo, con speciale delibera. Tali si possono considerare, a solo titolo di esempio non esaustivo, le scuole di formazione del settore in ambito regionale e le diverse associazioni di categoria ed imprenditoriali

Sono esenti dall'obbligo di versare quote o contributi

B. Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e previa presentazione di nr. 2 (due) associati, hanno inoltrato domanda di ammissione, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo in base a sua autonoma e discrezionale delibera, che terrà conto di un giudizio di opportunità complessiva riferito all'aspirante socio. L'adesione presuppone la piena accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti; essa comporta l'obbligo di osservare, nel rapporto associativo, le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

C. Soci onorari

Sono soci onorari coloro che, previa accettazione, sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo nell'ambito di persone fisiche o giuridiche che per merito riconosciuto, si siano particolarmente distinte nei comparti di interesse associativo. Essi sono esenti da obbligo di versamento di quote o contributi e hanno i medesimi diritti dei soci ordinari escluso il diritto di voto in Assemblea.

ART.5

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato viene meno per:

- a) causa di morte
- b) recesso
- c) morosità nel pagamento delle quote (trascorsi 60 gg dalla data di scadenza)
- d) esclusione
- e) decadenza a seguito di scioglimento della società, della persona giuridica, dell'associazione o della fondazione o cessazione della dell'attività.

-Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia effettuata entro il 30 settembre.

-Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote di partecipazione all'Associazione ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ai sensi dell'art. 148 lettera f) DPR 22/12/86 N.917 e successive modificazioni.

-Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di associati che con il loro comportamento abbiano leso moralmente l'Associazione o abbiano arrecato grave discredito alla categoria.

La deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo deve essere motivata.

Contro la deliberazione di esclusione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri dell'Associazione, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione

ART. 6

Obblighi

Gli associati devono rispettare le clausole e le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'Associazione. Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede e solidarietà associativa.

Gli associati devono pagare la quota associativa nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'entità della quota deve essere approvata dall'Assemblea.

Le aziende associate hanno l'obbligo:

- a) di rispettare le norme contenute nel presente statuto, i regolamenti deliberati dall'Assemblea e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'interesse della categoria;
- b) di corrispondere nei termini indicati, i contributi annuali fissati dall'assemblea;
- c) di operare sul mercato con scrupoloso rispetto dell'etica professionale evitando ogni atto di sleale concorrenza e di scorretto comportamento, che possa essere causa di discredito della categoria;
- d) di comunicare alla Segreteria dell'Associazione fatti ed eventi commerciali che influiscono negativamente il mercato;
- e) di comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione le variazioni del legale rappresentante, dei rappresentanti dell'Azienda presso l'Associazione, del numero dei dipendenti e degli addetti, della sede e ogni altra informazione utile nei rapporti con l'Associazione;
- f) di comunicare il trasferimento di azienda

ART.7
Diritti

L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per:

- l'approvazione e la modifica dello statuto
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo esprimendo fino ad un massimo di 15 preferenze;
- l'approvazione del rendiconto annuale
- la piena partecipazione deliberativa

Tutti gli associati in regola con gli obblighi di versamento delle quote associative hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo;
- b) ad essere informati periodicamente sulle attività dell'Associazione;
- c) a prendere parte alle iniziative di studio, dibattito, promozione, formazione, informazione e rappresentazione dell'Associazione;
- d) a ricevere gli esiti delle ricerche, gli studi, le informazioni, le lettere informative periodiche e le altre eventuali pubblicazioni interne e di settore;
- e) a partecipare a convegni, riunioni e dibattiti;
- f) a proporre temi particolari e specifici da studiare o rappresentare presso le istituzioni.

TITOLO III
Organi

ART.8
Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'assemblea degli associati
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) I Vice Presidenti
- 5) Il Tesoriere
- 6) Il Presidente Onorario
- 7) Il collegio dei Proviviri

I componenti gli Organi sociali non hanno diritto ad alcuna retribuzione, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

ART.9
L'Assemblea

- 1) Composizione – all'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, partecipano tutti gli associati in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal più anziano dei soci;
- 2) Convocazione- L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata dal Presidente ogni volta che ne venga fatta richiesta da tanti soci che rappresentino più di un terzo degli associati oppure da almeno tre consiglieri. La convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità (è ammessa la comunicazione tramite e-mail, fax, pec).

L'Assemblea deve essere convocata entro 30 gg dalla data di scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

- 3) Competenze dell'Assemblea- I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:
 - deliberare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
 - provvedere alla nomina ed alla revoca dei componenti il Consiglio Direttivo (sulla base di quanto disposto dal successivo art. 10) ;
 - Provvedere alla eventuale nomina del Presidente Onorario;
 - Stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
 - Deliberare sulle modifiche dello statuto;
 - Approvare i regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - Deliberare in ordine alla ratifica delle proposte di esclusione formulate dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
- 4) validità dell'Assemblea – L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo delega da conferirsi solo ad altri associati. Ogni associato non può avere più di due deleghe. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea anche da un membro del Consiglio Direttivo; la delega al consigliere non è ammessa in sede di approvazione di bilanci e deliberazioni sulla responsabilità degli stessi consiglieri. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega
- 5) validità delle deliberazioni – Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione si computa come voto negativo. Le deliberazioni di modifica dello statuto ovvero lo scioglimento dell'Associazione sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi degli associati. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto da un componente nominato dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo

1)Composizione- Il Consiglio Direttivo è composto , a scelta e con votazione dall'Assemblea, da un numero di 15 consiglieri così suddivisi:

- almeno 3 in rappresentanza di grandi aziende (+ 15 addetti)
- almeno 3 in rappresentanza di piccole aziende (-5 addetti) fondazioni e associazioni
- 9 in funzione del consenso elettivo, di cui almeno tre divisi tra le attuali circoscrizioni provinciali di Piacenza, Parma, Reggio dell'Emilia e Modena da un lato e Bologna, Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena e Rimini dall'altro; qualora il socio eletto abbia sede fuori dalla Regione Emilia Romagna, la sua appartenenza sarà determinata considerando il capoluogo di Provincia più vicino alla sua sede

I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti per una o più volte.

2) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la nomina al suo interno del Presidente e Vice Presidenti;
- la delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi associati all'Associazione;
- la predisposizione del rendiconto annuale;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale da proporre all'assemblea;
- il conferimento della qualifica di socio onorario;
- la nomina del tesoriere anche tra persone estranee all'associazione;
- la nomina di consulenti e collaboratori;

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire un Comitato Esecutivo, cui partecipa necessariamente il Presidente, avente funzione di direzione nei settori specificati dal mandato del Consiglio; per particolare aree di intervento il Consiglio ha potere di nominare uno o più consiglieri delegati.

3) Validità – Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione, anche via email o fax. Le deliberazioni del consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; l'astensione vale come voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero in caso di sua assenza, di uno dei due Vice Presidenti, o in mancanza di entrambi del più anziano di età dei membri presenti al Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio fa luogo ad una cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, scelto tra persone anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso e dei soci, al quale affidare il compito di gestire le entrate e le spese correnti dell'Associazione.

ART. 11 Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per una o più volte.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole della metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, escluso il presidente, può revocare il mandato.

Al Presidente, che rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, spettano le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buono andamento amministrativo dell'Associazione;
- verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti
- presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- assolvere nel complesso al ruolo guida insito nella carica

Il Presidente può esercitare, solo in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dai Vice Presidenti.

ART. 12 I Vice Presidenti

I Vice Presidenti si alternano a sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento di uno dei due Vice presidenti costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, provvede a riscuotere le entrate e ad ammettere i mandati di pagamento, predisporre il rendiconto annuale consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci.

ART. 14 Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea degli associati, e in tal caso dura in carica un anno e può essere riconfermato. E' scelto fra i consiglieri e i presidenti che abbiano meglio rappresentato la continuità e la specificità delle finalità istituzionali e degli indirizzi dell'Associazione. Il Presidente Onorario partecipa di diritto ai lavori dell'Assemblea degli associati

e al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Presidente Onorario non deve pagare alcuna quota associativa per il periodo in cui resterà in carica.

ART.15 Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri scelti e nominati dall'Assemblea anche fra i non associati.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

I Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parere consultivo.

Se nel corso del triennio viene a mancare un componente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo provvede con sua delibera alla sostituzione. Il nuovo nominato scade insieme con i Probiviri in carica.

Se, invece, nel triennio viene a mancare più di un componente del Collegio dei Probiviri, i sostituti, nominati dal Consiglio Direttivo, restano in carica solo fino alla successiva assemblea.

L'associazione e gli associati sono obbligati a rimettere al Consiglio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi competenti dell'Associazione, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei Probiviri le decisioni sulla legittimità del recesso, delle esclusioni e dei provvedimenti disciplinari.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza nel termine di 30 (trenta) giorni dall'atto che determina la controversia.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la Legge ne consente l'impugnazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

TITOLO IV Risorse

ART.16 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi quote e simili) da parte di società, persone fisiche, giuridiche ovvero di enti pubblici e privati.

ART.17 Quote

L'importo della quota annuale è deliberato dall'Assemblea.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART.18 Entrate

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate.

- Versamenti effettuati dagli associati
- Redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- Introiti eventuali realizzati nello svolgimento dell'attività;
- Ricavato di sottoscrizioni, contributi da privati, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici, da impiegare per il conseguimento dei fini statuari

TITOLO V Rendiconto

ART.19
Rendiconto annuale

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il:

31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario annuale.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la relativa approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

E' fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;

TITOLO VI
Disposizioni finali

ART.20
Scioglimento

L'estinzione dell'Associazione può essere determinata dai seguenti motivi:

- impossibilità di raggiungere gli scopi statutari;
- totale mancanza di associati;
- deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione delle attività e passività dell'Associazione a norma di legge.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, deve essere devoluto, a cura dei liquidatori ad altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21
Norme generali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.